



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio – Ossola

C.^{so} Roma n° 1 – 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939

Mail protocollo@comune.arizzano.vb.it PEC arizzano@pec.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA DEL COMUNE DI ARIZZANO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA
--

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 30.07.2025



ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del servizio di pre e dopo scuola attivato dal Comune di Arizzano per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

ART. 2 - FINALITA'

Il servizio di pre e dopo scuola ha una funzione socio-educativa e consiste nell'accoglienza, vigilanza e assistenza agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria del territorio comunale nelle fasce orarie precedenti e successive il normale orario scolastico.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di pre e dopo scuola è assicurato dal Comune che vi provvede, ordinariamente, tramite l'affidamento di gestione del servizio a terzi.

Il servizio è svolto all'interno dei locali scolastici "Scuola Primaria don Italo De Cesare" di Arizzano comprese le pertinenze esterne e la palestra comunale, siti in Via Firenze n. 26.

Il servizio consiste in:

- attività di pre e dopo scuola, come intese nel precedente articolo 2, per gli alunni della scuola dell'infanzia;
- attività di pre e dopo scuola, come intese nel precedente articolo 2, per gli alunni della scuola primaria;
- riordino e pulizia delle aule individuate per l'attività di cui sopra;

Il servizio, di norma, viene attivato nei giorni di apertura scolastica, dal lunedì al venerdì, dal mese di settembre al mese di giugno, nelle seguenti fasce orarie:

- pre scuola dalle ore 7.30 alle ore 8,30, con entrata flessibile per l'intera durata dell'ora;
- dopo scuola dalle ore 16:30 alle ore 17:30 con uscita flessibile all'interno dell'ora.

Il servizio di pre scuola termina con l'inizio delle lezioni; a partire da quel momento la responsabilità sui minori compete al personale docente.

Gli alunni devono essere presi in consegna all'uscita dal dopo scuola dai genitori o, qualora impossibilitati, da altro familiare o parente o persona dagli stessi autorizzati, purché maggiorenni, mediante delega scritta.

ART.4 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E CAPIENZA MASSIMA

Il servizio di pre e dopo scuola viene attivato solo nel caso in cui pervengano iscrizioni per un numero minimo di bambini pari a 16.

La capienza massima dei fruitori è individuata in 40 unità.

ART.5 - ISCRIZIONI E AMMISSIONI AL SERVIZIO

Annualmente il Comune pubblica un avviso per l'iscrizione ai servizi di pre e dopo scuola, ordinariamente entro il 30 giugno di ogni anno.

L'avviso riporta la data di scadenza di presentazione delle istanze; richieste di iscrizione acquisite oltre tale termine saranno ritenute ammissibili solo se compatibili con l'organizzazione del servizio.

Le richieste di iscrizione presentate da famiglie non in regola con il pagamento delle quote dell'anno precedente, saranno accettate solo in caso di regolarizzazione delle pendenze entro 10 giorni dalla scadenza fissata dall'avviso per la presentazione delle domande

Qualora le richieste di iscrizione siano numericamente superiori alla capienza massima individuata nell'articolo 4, le ammissioni al servizio avverranno in base al criterio cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo del Comune.



ART. 6 - ISCRIZIONI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

In caso di richiesta di iscrizione al servizio da parte di bambini diversamente abili, debitamente certificati, il Comune valuta in rapporto al grado di disabilità, la sussistenza di adeguate condizioni per cui possa prendersi adeguatamente in carico il bambino, garantendo l'assistenza necessaria.

Qualora l'esito di tale valutazione sia positivo, ma comporti aggravii organizzativi quali la messa a disposizione di un operatore dedicato e/o si richiedano attrezzature specifiche, viene concordata fra il Comune e il famigliaie una tariffa ad hoc.

ART. 7 - TARIFFE

Il Comune individua con deliberazione di giunta le tariffe, su base mensile, anche prevedendo quote agevolate per i residenti e le altre riduzioni debitamente motivate.

L'ammontare delle tariffe viene determinato anche in considerazione del numero degli iscritti (previsti/effettivi), al fine di dare copertura ai costi di gestione.

E' richiesto ai familiari il pagamento in due rate:

- la prima, da versare entro il 30 di settembre, a copertura del periodo intercorrente dall'inizio del servizio sino a fine anno;
- la seconda, entro il 28 di febbraio, a copertura del periodo intercorrente dal mese di gennaio sino al termine dell'anno scolastico.

Con motivata deliberazione, in rapporto alla necessità di dare adeguata copertura al servizio nel rapporto fra bambini iscritti e costi di gestione, il Comune può variare le tariffe inerenti al pagamento della seconda rata.

Non è previsto il frazionamento della quota mensile rapportata ai giorni di effettiva fruizione, essendo sempre dovuta l'intera quota.

ART. 8 - RINUNCIA AL SERVIZIO

La rinuncia al servizio durante l'anno scolastico comporta, in ogni caso, il pagamento dell'intero importo della tariffa per l'intero anno scolastico.

Qualora la rinuncia avvenga a seguito della eventuale variazione delle tariffe di cui all'articolo, la famiglia è tenuta sempre al pagamento dell'intera quota, calcolata sulla base della tariffa originaria;

ART. 9 - COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E ALLONTANAMENTO DAL SERVIZIO

Durante il servizio i bambini dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato, nei confronti sia degli operatori che degli altri fruitori. In caso di condotte scorrette, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta da parte del personale dedicato il Comune, relativamente alla gravità del comportamento, adotterà i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- segnalazione alla famiglia;
- ammonizione scritta;
- sospensione del servizio.

In caso di sospensione non sorge diritto al rimborso parziale della tariffa.

In caso di eventuali danni arrecati a cose e persone, verrà richiesto il risarcimento del danno ai genitori del minore, o a chi ne fa le veci, previa quantificazione dei danni stessi.

Il servizio può essere altresì sospeso in caso di mancato pagamento delle tariffe.

ART. 10 - NORME FINALI

Il seguente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.